OGGETTO: Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146.

CIRCOLARE N. 42/2010

Con fogli prot. 173133 dell’11 novembre 2010 e 177178 del 18 novembre 2010 codesta Provincia ha formulato quesito avente ad oggetto la correlazione tra il parere del Soprintendente di cui all’art. 146, commi 5 e 8, del decreto legislativo 42/2004 e le norme del vigente Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), approvato con provvedimento del consiglio regionale 28 maggio 1992 n. 382 con specifica considerazione dei valori paesaggistici, in attuazione dell’art. 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431.

Con il quesito a riscontro si è chiesto di conoscere, in particolare, se alcuni pareri negativi espressi dal Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici sulla compatibilità paesaggistica di interventi sottoposti al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui al comma 4 del citato art. 146, motivati dalla non rispondenza alle disposizioni di cui all’art. 28 delle predette norme del PTRC vigente, debbano essere interpretati come diniego all’effettuazione di “alcun tipo di intervento di nuova edificazione” sugli immobili e sulle aree corrispondenti, nel caso in ispecie ricadenti nel territorio di alcuni comuni della provincia di Padova.

Codesta Provincia, dopo aver affermato che lo strumento urbanistico comunale, approvato a seguito della verifica della sua coerenza con il PTRC vigente, sarebbe recettivo dei contenuti della pianificazione paesaggistica regionale, osserva che, laddove il diniego del Soprintendente dovesse sottintendere l’inibizione di qualsiasi attività edificatoria nelle aree in questione – nelle fattispecie
sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. m) del citato decreto legislativo 42/04 – si ingenererebbe contrasto tra le funzioni esercitate dal Soprintendente e la cogenza delle norme di cui al menzionato PTrC.

La risposta alle questioni sollevate necessita di un riferimento preliminare alla natura del parere soprintendenziale di cui ai commi 5 e 8 dell’art. 146 del decreto legislativo 42/04, il quale è reso “limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all’art. 140, comma 2”.

Alla luce di quanto sopra emerge che gli elementi di valutazione sui quali il Soprintendente è chiamato a fondare il proprio parere attengono, nel caso in argomento, sia la compatibilità paesaggistica *latu sensu* dell’intervento sia la sua “conformità” ai contenuti del piano paesaggistico vigente, il quale, nella fattispecie, prescrive quanto segue:

“I Piani Territoriali Provinciali e gli Strumenti Urbanistici Comunali, sulla base di studi specifici per l’individuazione degli antichi tracciati visibili o latenti di strade romane e medievali, nonché degli antichi enti fondiari, con particolare riguardo alle aree interessate dalla centuriazione romana, dettano norme per la localizzazione e organizzazione degli insediamenti e delle reti infrastrutturali, coerenti con le caratteristiche peculiari dei predetti tracciati.

D’intesa con l’amministrazione periferica del Ministero per i beni e le attività culturali e ambientali, il P.T.R.C. individua negli elaborati n. 4 e 10 di progetto, l’area interessata dalla presenza dell’agro centurato nord-orientale di Padova, vincolato ai sensi della L. 8.8.1985, n. 431.

Come d’intesa con l’amministrazione periferica del Ministero per i beni culturali e ambientali, all’interno della centuriazione si provvede alla conservazione dell’attuale sistema di strade, fossati e filari di alberi, della struttura organizzativa fondiaria storica e della toponomastica.

Le nuove strade e fossati dovranno essere parallele all’impianto centuriate; le nuove costruzioni dovranno essere concepite in armonia con la tipologia esistente parallelamente al reticolato a seconda degli eventuali allineamenti previsti dagli strumenti urbanistici”.

Nel caso in esame non si pone viceversa la questione della verifica della conformità degli interventi alla “specifica disciplina di cui all’art. 140, comma 2”, trattandosi di previsione, che attiene “la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato”, introdotta dal legislatore con riferimento alle dichiarazioni di interesse pubblico di cui al primo comma dell’art. 140 e agli articoli 141 e 141 bis.

Tanto premesso si osserva che, nelle more della trasfusione nel redigendo piano paesaggistico regionale dei contenuti prescrittivi di cui all’art. 143, comma 1, lett. c (secondo i quali il piano paesaggistico comprende la “ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell’articolo 142” nonché la determinazione di prescrizioni d’uso “intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione”), non è possibile ammettere la sussistenza, nelle aree del territorio regionale riconosciute di interesse paesaggistico, la vigenza di un divieto assoluto di modifica dello stato dei luoghi operante a priori.

Ogni eventuale parere negativo espresso dal Soprintendente sugli interventi sottoposti al suo esame ai sensi delle norme in oggetto deve pertanto fondarsi su criteri di valutazione afferenti il dettato di legge, i quali, come già indicato in premessa, attengono, rispettivamente, la compatibilità paesaggistica dell’intervento “nel suo complesso” e la sua “conformità” al PTrC vigente, fornendo, in ossequio ai principi generali dell’attività amministrativa, una motivazione esaustiva e puntuale, che si soffermi – in particolare – sulle ragioni che hanno indotto l’amministrazione a ritenere l’intervento non compatibile ovvero non conforme.

I predetti oneri motivazionali non possono dunque consistere in formule tautologiche, fondamentalmente prive di valore informativo in ordine allo specifico pregiudizio paesaggistico arrecato dall’intervento, ma debbono consentire di enucleare e, dove possibile, rimuovere, gli elementi che si frappongono alla definizione di un intervento paesaggisticamente ammissibile.

Attesa la rilevanza della questione prospettata si partecipa la presente a tutti gli Uffici di settore della regione competenti, con carico per gli stessi di adeguarsi alle indicazioni formulate.

Il Direttore regionale

(arch. Ugo SORAGNI)